

J.Eg. IMMEDIATA ESECUTIVITA'  
- 3 GEN. 2008

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 904 del 31 DIC. 2007

Oggetto: TAR Campania – Autolinee Tinessa srl c/ Provincia di Benevento -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasette il giorno Trentuno del mese di DICEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                                     |                        |                |
|-------------------------------------|------------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE            | - Presidente           | <u>ASSENTE</u> |
| 2) dott. Pasquale Grimaldi          | - Vice Presidente      | _____          |
| 3) rag. Alfonso CIERVO              | - Assessore            | <u>ASSENTE</u> |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE           | - Assessore            | _____          |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo         | - Assessore            | _____          |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA        | - Assessore            | _____          |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA              | - Assessore            | <u>ASSENTE</u> |
| 8) <del>Dr. Rosario SPATAFORA</del> | <del>- Assessore</del> | _____          |
| 9) geom. Carmine VALENTINO          | - Assessore            | _____          |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

IL PRESIDENTE 

### LA GIUNTA

**Premesso** che con ricorso notificato il 17/12/07 la Autolinee Tinessa srl agiva in giudizio c/ la Provincia di Benevento per l'annullamento previa sospensiva della determina dirigenziale n. 244 del 4/10/07;

**Con** determina n. 732/07 si procedeva alla costituzione nel giudizio in premessa a mezzo la difesa dell'Avvocatura Provinciale;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tar Campania da Autolinee Tinessa srl c/ Provincia di Benevento con ricorso notificato il 17/12/07 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 732/07;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

**LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

**DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 732/07 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso da Autolinee Tinessa srl c/ Provincia di Benevento dinanzi al Tar Campania ;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL VICE PRESIDENTE  
(Dott. Pasquale GRIMALDI)  
IL PRESIDENTE  
(On.le Carmine NARDONE)

N. 30 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 3 GEN. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 3 GEN. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 24 GEN. 2008  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
P.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 24 GEN. 2008.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, il 24 GEN. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per		il	prot. n.	<u>Es 633</u>
<input checked="" type="checkbox"/> SETTORE <u>AVVOCATURA</u>		il	prot. n.	<u>28.1.08</u>
SETTORE _____		il	prot. n.	_____
SETTORE _____		il	prot. n.	_____
Revisori dei Conti		il	prot. n.	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Nucleo di Valutazione	<u>95</u>	il	prot. n.	_____
<u>Conf. Gruppo</u>	<u>7.1.08</u>	il	prot. n.	_____

Studio Legale  
Avv. Pietro Pisaniello  
Via G. Matteotti, 18 - 83018 S. Martino V.C. (AV)  
Tel. e Fax: 0824/841088  
E mail: pisanielloavvpietro@alice.it

ASPIRANTE DA  
NOTIFICARE

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DELLA CAMPANIA - NAPOLI

PROVINCIA DI BENEVENTO  
17 DIC 2007  
*Legale*

RICORSO

proposto da: Autolinee Tinessa S.r.l., in persona del legale rapp.te in carica Tinessa Giuseppe, in virtù dei poteri conferitigli con atto del 30/05/1978, come da copia del certificato camerale che si allega, **rappresentato e difeso**, giusta procura speciale in calce al presente ricorso, **dall'avv. Pietro Pisaniello** del Foro di Avellino con studio in S. Martino V.C. (AV) alla via G. Matteotti n. 18, **con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 66, presso lo studio dell'avv. Paolo Maggi;**

*Mohrlohe  
Pescodolite*

contro

Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., per la carica domiciliato in Benevento la sede alla Piazza Castello

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0029997  
Data 17/12/2007  
Oggetto RICORSO AUTOLINEE TINESA  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

e nei confronti di

Metro Campania Nord Est, in persona del legale rapp.te p.t., per la carica domiciliato in Napoli alla via Don Bosco n. 2

16014

per l'annullamento

previa sospensione, della determinazione dirigenziale n. 244 del 04/10/2007, a firma del dirigente S.M.E. dott.ssa Giovanna Romano - prot. n. 5002 S.M.E. del 05/10/2007, conosciuto in data 11/10/2007, a mezzo di raccomandata A.R., con cui, giusta il predetto decreto dirigenziale, veniva comunicato alla odierna ricorrente l'affidamento temporaneo alla società alla Metro Campania Nord Est del servizio di trasporto pubblico di competenza provinciale delle autolinee: a) "Pietraraja - Benevento - Montesarchio"; b) "Piana di san Lorenzo - Telesse", a partire dall'8/10/2007 e sino al

Settore Avvocatura

*PISANI 2281*

Del

Studio Legale  
Avv. Pietro Pisaniello  
Via G. Matteotti, 18 - 83018 S. Martino V.C. (AV)  
Tel. e Fax: 0824/841088  
E mail: pisanielloavvpietro@alice.it

31/12/2007, prima effettuate dall'Autolinee Tinessa S.r.l., ciò in applicazione della clausola risolutiva espressa dall'art. 22 del Contratto di Servizio Ponte n. 52, stipulato il 18/12/2002, tra la predetta Società e la Regione Campania; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

### FATTO

L'Autolinee Tinessa S.r.l. esercita professionalmente l'attività di trasporto pubblico di persone su linee automobilistiche locali. Essa, in particolare, ha espletato, in regime di concessione con la Regione Campania, le funzioni di gestore del servizio di trasporto pubblico locale negli anni a partire dal 1994 ad oggi, in rapporto alle seguenti tratte: 1) "Pietraroja, Cusano Mutri, Cerreto Sannita, Caserta, Napoli"; 2) "Piana di san Lorenzo Maggiore, Guardiasanframondi, Telesse"; 3) "Pietraroja, Guardiasanframondi, Benevento, Montesarchio, San Lupo", con percorrenze predeterminate e vincolanti. La Regione Campania, con propria legge n. 3 del 28/03/2002 procedeva alla riforma del trasporto pubblico locale e con l'art. 8 della richiamata norma attribuiva competenze e deleghe, nella specie alle Province e sempre nell'ambito del trasporto pubblico. Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania (n. 830 del 25/11/2002), veniva emanato il regolamento ex art. 45 della mentovata L. 3/2002, con il quale la Regione Campania determina il trasferimento in capo alle Province delle risorse finanziarie per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico. Le autolinee venivano date in concessione in ossequio alla regolamentazione dettata dalla L. 151/81 prima e, successivamente, in virtù di specifici contratti definiti di "Servizio Ponte" n. 51, stipulato con La Regione Campania in data 18/12/2002, giusta L. R. 28/03/2002, n. 3, poi prorogati alle successive scadenze annuali.

Studio Legale  
Avv. Pietro Pisaniello  
Via G. Matteotti, 18 - 83018 S. Martino V.C. (AV)  
Tel. e Fax: 0824/841088  
E mail: pisanielloavvpietro@alice.it

Nel corso di questi anni, a fronte degli obblighi ricadenti sul soggetto gestore dei servizi pubblici, tenuto ad applicare tariffe sostanzialmente imposte dall'Ente titolare, si sono verificati, inevitabilmente, degli scompensi economici, patrimoniali e finanziari, patiti dai gestori dei servizi pubblici, ivi compresa l'Autolinee Tinessa S.r.l., scompensi che, in base al dettato normativo, dovevano essere neutralizzati dal disposto della L. 151/81 prima e dal D. Lgs. 422/97 poi; quest'ultimo, in particolare, prevedeva specificamente che, a fronte degli obblighi di servizio pubblico imposti, venissero definite le corrispondenti *compensazioni economiche* alle Aziende, nell'ambito del Contratto di Servizio, così richiamando e recependo la normativa comunitaria in materia (Reg. CEE 1191/69, modificato dal Reg. CEE 1893/91). D'altro canto, sulla questione della *compensazione degli oneri di servizio pubblico*, vi è stata una recente pronuncia del **Consiglio di Stato (Sent. n. 5043 del 29/08/2006)** la quale ha disposto, in buona sostanza quanto segue: "ferma restando la spettanza dei contributi di esercizio nella misura determinata in provvedimenti amministrativi formali, non può essere negato il riconoscimento di un diritto soggettivo legittimo in capo all'esercente, avente ad oggetto il ristoro dei costi effettivamente sostenuti in ragione dell'espletamento di un servizio in favore della collettività, ciò indipendentemente dal raggiungimento di posizioni di equilibrio di bilancio (così ampliando la tutela già concessa dalla L. 151/81 e successive modificazioni) ma con lo scopo di non alterare il regime concorrenziale nel settore del trasporto passeggeri, anche a livello locale".

Chiarito quanto innanzi, la società Autolinee Tinessa, con lettera racc. a.r. del 30/05/2007, formulava richiesta alla Regione Campania di pagamento di una somma di denaro ammontante a complessivi € 4.000.000/00, a titolo, per l'appunto, di contributi di esercizio e disavanzi di bilancio per compensazioni economiche, integranti, come

Studio Legale  
Avv. Pietro Pisaniello  
Via G. Matteotti, 18 - 83018 S. Martino V.C. (AV)  
Tel. e Fax: 0824/841088  
E mail: pisanielloavvpietro@alice.it

detto, un diritto soggettivo in capo ad essa Azienda esercente il pubblico servizio, avente ad oggetto il ristoro dei costi effettivamente sostenuti, a fronte degli obblighi di servizio pubblico imposti.

Di conseguenza, a fronte di tale posizione creditoria se n'è determinata una inevitabilmente debitoria della Ditta, di estremo imbarazzo nei confronti degli Istituti Previdenziali e dell'Erario per effetto della quale è stato negato il rilascio alla odierna ricorrente del D.U.R.C., ossia il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS ed INAIL, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Ne consegue, per l'effetto che, la Provincia di Benevento, alla quale la Regione trasferiva la gestione finanziaria dei servizi pubblici locali, avendo chiesto alla società Autolinee Tinessa S.r.l. la esibizione del D.U.R.C. quale presupposto necessario ed indispensabile per provvedere al pagamento delle somme dovute per l'esercizio di autolinee in concessione e non avendo potuto la predetta Società ottemperare a tanto, per le motivazioni di cui innanzi, essa Amministrazione Provinciale di Benevento, bloccava, tra l'altro illegittimamente, il pagamento delle fatture dal mese di marzo c.a. a tutt'oggi. Questo paradosso ha comportato la completa paralisi della società Autolinee Tinessa S.r.l. i cui dipendenti, previa proclamazione di uno sciopero, bloccavano di fatto l'attività dell'Azienda di cui innanzi con conseguenti enormi disagi per il trasporto pubblico locale. Per tali motivi la ricorrente diffidava, in più di una occasione, sia la Regione Campania, sia la Provincia di Benevento, ciascuno per quanto di sua competenza, a provvedere al pagamento di quanto dovuto, onde scongiurare il più che probabile fallimento della stessa, richiesta che non sortiva esito alcuno.



Studio Legale  
Avv. Pietro Pisaniello  
Via G. Matteotti, 18 - 83018 S. Martino V.C. (AV)  
Tel. e Fax: 0824/841088  
E mail: pisanielloavvpietro@alice.it

Con atto di pignoramento presso terzi, n. 203 del 14/11/2007, notificato in pari data, la società Equitalia Sestri S.p.A., promuoveva la procedura esecutiva nei confronti della odierna ricorrente, notificandola in via diretta, senza citazione ad udienza fissa (ex art. 72 bis d.P.R. 602/73 – D.L. 203/2005, conv. nella L. 248/2005, come sost. dal D.L. 03/10/2006 n. 262) anche alla Provincia di Benevento, quale terzo, ai fini di rendere la dichiarazione di quantità di cui all'art. 547 c.p.c. Il tutto sul presupposto di crediti vantati dalla Autolinee Tinessa S.r.l. nei confronti della Provincia di Benevento. Avverso il detto pignoramento presso terzi proponeva opposizione la suddetta Società la quale si opponeva, impugnava e contestava le richieste contenute nell'atto di pignoramento presso terzi, in quanto improponibili, improcedibili ed inammissibili, nonché prioritariamente l'atto in sé in quanto assolutamente nullo ed inefficace. A motivazione dell'opposizione la società Autolinee Tinessa S.r.l. adduceva la impignorabilità delle somme. Più in particolare eccepeva in breve quanto segue: "l'art. 4 ultimo comma della L. 151/1981 (Legge Quadro disciplinante la materia del trasporto pubblico locale), dispone che ai servizi di trasporto si applichi, tra gli altri, l'art. 25 della L. 28/09/1939 n. 1822, che concerne la disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, etc., in regime di concessione alla industria privata. E l'art. 25, comma 1 della L. 1822/39 testualmente recita: "durante la concessione non possono essere sequestrati da parte di terzi, né ceduti dal concessionario, senza il preventivo consenso del Ministero delle Comunicazioni (Ispettorato Generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) i sussidi accordati per l'autoservizio ..." . Ne consegue, quindi, in virtù di tale disposto normativo vigente – perché espressamente richiamato dall'art. 4, ultimo comma della legge quadro 151/1981 – che le somme dovute e/o debende alla società Autolinee Tinessa S.r.l., sono in sequestrabili e, quindi, assolutamente

Studio Legale  
Avv. Pietro Pisaniello  
Via G. Matteotti, 18 - 83018 S. Martino V.C. (AV)  
Tel. e Fax: 0824/841088  
E mail: pisanielloavvpietro@alice.it

impignorabili. A sostegno di tale eccezione addiceva altresì che l'impignorabilità di dette somme è stata autorevolmente ribadita dalla pronuncia della Corte Costituzionale del 27/06/1989 n. 357, che, per l'appunto, ha confermato l'operatività della citata norma, sicché, allo stato, i contributi oggetto di vincolo da parte del terzo pignorato, su istanza del creditore procedente, devono ritenersi impignorabili. Il giudizio di opposizione veniva assegnato al G.E. del Tribunale di Benevento dr. Napoletano il quale fissava per la trattazione della causa l'udienza del 18/01/2007. A conforto ulteriore della bontà della tesi sostenuta dalla opponente, l'Avvocatura Provinciale di Benevento, alla quale il dirigente del settore Mobilità e Trasporti dott.ssa Romano Giovanna chiedeva parere in merito al predetto pignoramento notificato, attese anche i reiterati inviti ad adempiere formulati dalla società Autolinee Tinessa S.r.l., formulava parere negativo nel senso che il verbale di pignoramento presso terzi notificato dalla società Equitalia Sestri S.p.A., richiama espressamente l'art. 72 bis d.P.R. 602/73 il quale, invece, testualmente si riferisce all'espropriazione del quinto dello stipendio e degli altri emolumenti derivanti da concessione di pubblico servizio. Peraltro, lo stesso art. 72, al comma 2 prevede che, nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile. Aggiunge altresì la nota dell'Avvocatura Provinciale che, poiché vi è incertezza sui requisiti di liquidità ed esigibilità del credito presunto, la diretta liquidazione, in favore del pignorante, in mancanza di decisione giudiziale, potrebbe rilevare successivi profili di responsabilità patrimoniale da parte di chi vi provveda, **atteso che gli stessi pagamenti per tali motivazioni non sono avvenuti nei termini previsti dal contratto di concessione in favore del creditore principale ...** Nelle more del giudizio di merito, la società Autolinee Tinessa S.r.l., sulla premessa che, a

Studio Legale  
Avv. Pietro Pisaniello  
Via G. Matteotti, 18 - 83018 S. Martino V.C. (AV)  
Tel. e Fax: 0824/841088  
E mail: pisanielloavvpietro@alice.it

cagione dei predetti assurdi giuridici aveva sborsato ed anticipato notevoli somme, così creando gravi disagi e disguidi di natura economico-contabile, con aggravii di costi inauditi da parte della stessa e che, il perdurare di tale stato di cose avrebbe sicuramente prodotto conseguenze giuridiche non auspicabili, con ulteriori danni emergenti e lucro cessante, su tale premessa essa Azienda invitava e diffidava la provincia di Benevento a non disporre arbitrariamente delle somme pignorate e, anzi, ad erogare immediatamente le somme dovute, poiché, in mancanza la stessa sarebbe stata costretta, ad adire le vie legali, per l'accertamento di ogni sorta di responsabilità, sotto forma di inadempimento contrattuale. Tuttavia, tale diffida non sortiva esito alcuno.

Ed anzi, successivamente, con l'impugnato decreto dirigenziale, **la Provincia di Benevento**, nel prendere atto della impossibilità della Autolinee Tinessa S.r.l. di assicurare i servizi pubblici di TPL in affidamento e, per l'effetto, nel prendere atto della risoluzione del Contratto di Servizio Ponte n. 51, stipulato il 18/12/2002 tra la predetta Società e la Regione Campania per l'esercizio delle autolinee "Pietraroja - Benevento - Montesarchio" e "Piana di san Lorenzo - Telese", in applicazione della clausola risolutiva espressa dall'art. 22 del citato Contratto Ponte n. 52, **decretava di affidare, vista l'urgenza, alla Metro Campania Nord Est in via temporanea l'esercizio del servizio di trasporto pubblico delle suddette linee di competenza provinciale, a partire dall'8/10/2007 e fino al 31/12/2007, agli stessi patti e condizioni previsti dal citato Contratto Ponte n. 51, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara come per legge.**

Il provvedimento impugnato è illegittimo e, pertanto, la ricorrente lo impugna, per i seguenti motivi di

**DIRITTO**

Studio Legale  
Avv. Pietro Pisaniello  
Via G. Matteotti, 18 - 83018 S. Martino V.C. (AV)  
Tel. e Fax: 0824/841088  
E mail: pisanielloavvpietro@alice.it

**A) QUESTIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI:**

1. Sussiste la giurisdizione del giudice adito in quanto spetta al giudice amministrativo il potere di accertare l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto non conforme alle norme giuridiche, ovvero viziato da incompetenza oppure da eccesso di potere. Da tale accertamento consegue l'annullamento del provvedimento.
2. Sussiste la **competenza per territorio** del giudice adito in quanto, ai sensi dell'art. 2, L. 1034/71, il T.A.R. territorialmente competente si individua: 1) per i ricorsi avverso atti di organi periferici dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale, in ragione della sussistenza di una sede nella circoscrizione del T.A.R. adito; 2) per i ricorsi relativi ad atti di enti pubblici non territoriali, in ragione della sussistenza di una sede, nella circoscrizione del T.A.R. adito, nei limiti della quale l'ente esercita la propria attività; 3) per i ricorsi avverso gli atti di enti pubblici territoriali che siano compresi nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale. In ogni caso, in riferimento al caso di specie, il **T.A.R. territorialmente competente si individua in ragione della sede di servizio del dipendente alla data di emissione dell'atto.**

I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell'autorità giudiziaria ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico, sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorità amministrativa chiamata a

Studio Legale  
Avv. Pietro Pisaniello  
Via G. Matteotti, 18 - 83018 S. Martino V.C. (AV)  
Tel. e Fax: 0824/841088  
E mail: pisanielloavvpietro@alice.it

conformarsi sia un ente che esercita la sua attività esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.

3. Il ricorso è tempestivo, in quanto l'atto impugnato è venuto a conoscenza della odierna ricorrente in data 11/10/2007, a mezzo racc. a.r.
4. Sussiste la legittimazione della ricorrente ad impugnare gli atti in quanto essa coincide con la titolarità in astratto della posizione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela. Pertanto, essa compete a colui che affermi la titolarità della situazione giuridica sostanziale lesa dal provvedimento oggetto di impugnazione ed è valutata alla stregua delle affermazioni del ricorrente, come desumibili dal ricorso e dalla documentazione ad esso allegata.
5. Sussiste l'interesse dell'istante al ricorso, in quanto vi sarebbe un vantaggio conseguente all'annullamento del provvedimento avente carattere personale, diretto ed attuale.

#### B) NEL MERITO:

Il provvedimento che si impugna va ritenuto illegittimo per i seguenti motivi in diritto:

1. <<violazione di legge e contraddittorietà della motivazione>>, e in particolare vi è una palese contraddizione tra il provvedimento adottato e una norma positiva che concerne la forma, il procedimento, ovvero il contenuto del provvedimento. Infatti, il decreto dirigenziale impugnato, espressamente fa riferimento al Contratto di Servizio Ponte n. 51, stipulato il 18/12/2002 tra la società Autolinee Tinessa S.r.l. e la Provincia di Benevento e, "in applicazione della clausola risolutiva

Studio Legale  
Avv. Pietro Pisaniello  
Via G. Matteotti, 18 - 83018 S. Martino V.C. (AV)  
Tel. e Fax: 0824/841088  
E mail: pisanielloavvpietro@alice.it

espressa dall'art. 22 del citato Contratto Ponte, prende atto della risoluzione del Contratto stesso ...” e, pertanto, con lo stesso dispone l'affidamento alla Metro Campania Nord Est, in via temporanea, dell'esercizio del servizio di trasporto pubblico di competenza provinciale delle linee “Pietraroja – Benevento – Montesarchio” e “Piana di San Lorenzo – Telesse”, a partire dall'8/10/2007 e fino al 31/12/2007, continua il decreto ... *agli stessi patti e condizioni previsti dal citato Contratto Ponte n. 52 ...* Orbene, a ben vedere, **il Contratto Ponte** di cui innanzi, all'art. 22 prevede le ipotesi di risoluzione dello stesso e non si comprende a quale di esse la provincia di Benevento abbia inteso riferirsi ed in ogni caso, **il punto 3. del citato articolo 22**, testualmente recita: “La risoluzione avrà comunque effetto solo dopo la decisione arbitrale prevista nel successivo articolo 25”. L'art. 25 del Contratto Ponte n. 52 innanzi richiamato, a sua volta testualmente recita: *“1. In caso di controversie sull'interpretazione o applicazione delle clausole del presente contratto, le parti dovranno darne comunicazione all'Assessorato Trasporti e Viabilità della regione Campania che provvederà, entro il termine di gg. 30, a convocare le stesse per un tentativo di conciliazione. 2. In caso di mancato bonario componimento, la vertenza potrà essere rimessa ad un collegio arbitrale composto da: componente nominato dall'Impresa, componente nominato dall'Ente, componente, con funzioni di presidente, nominato dall'Assessore Regionale ai Trasporti e Viabilità. 3. Analoga procedura sarà seguita, in caso di divergenze, sulla*

Studio Legale  
Avv. Pietro Pisaniello  
Via G. Matteotti, 18 - 83018 S. Martino V.C. (AV)  
Tel. e Fax: 0824/841088  
E mail: pisanielloavvpietro@alice.it

*valutazione dei beni da trasferire all'impresa subentrante....* E' di tutta evidenza, quindi, che nel caso di specie, l'Amministrazione Provinciale di Benevento, con il suaccennato decreto dirigenziale, da un lato ha inteso riferirsi al citato Contratto Ponte n. 51 per porre in essere la risoluzione del rapporto (seppur senza indicare compiutamente le ragioni poste a base della motivazione) con la Società odierna ricorrente, mentre dall'altro ha completamente disatteso il citato Contratto Ponte nella parte in cui lo stesso prevede, nelle ipotesi di controversie insorte tra le parti, il tentativo di conciliazione e, in ipotesi di esito negativo di quest'ultimo, il ricorso ad un collegio arbitrale, giusta previsione degli artt. 22 e 25 del Contratto Ponte, come innanzi novellati.

- 2. Eccesso di potere per travisazione dei fatti, erroneità dei presupposti, istruttoria carente, nonché violazione dell'art. 3, L. 241/90 per difetto di motivazione.**

La risoluzione del Contratto Ponte n. 51 del 18/12/2002, stipulato tra la odierna ricorrente e la Regione Campania non è motivata nel decreto dirigenziale impugnato, se non in via del tutto generica, con riferimento all'art. 22 del citato Contratto Ponte, senza peraltro indicare a quale punto specifico del predetto articolo si sia inteso riportarsi, ciò in palese violazione di legge e, in particolare, in violazione del diritto di difesa della società Autolinee Tinessa S.r.l., la quale quindi, non è stata messa in grado di potersi adeguatamente difendere dal provvedimento impugnato, non essendo comprensibile la motivazione posta a base dallo stesso. Nella ipotesi in cui la detta risoluzione fosse imputabile, come lo

Studio Legale  
Avv. Pietro Pisaniello  
Via G. Matteotti, 18 - 83018 S. Martino V.C. (AV)  
Tel. e Fax: 0824/841088  
E mail: pisanielloavvpietro@alice.it

scrivente, in via del tutto interpretativa ritiene che sia, alla forzata e/o indotta interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale operata dalla odierna ricorrente, tale decisione sarebbe comunque carente dei presupposti a sostegno della stessa, atteso che, come innanzi ampiamente illustrato, **la interruzione dei servizi da parte della Autolinee Tinessa S.r.l. è stata <<provocata e determinata>> dal silenzio e/o inadempimento della Provincia di Benevento**, a causa della illegittima mancata corresponsione alla Società innanzi richiamata, gestore del pubblico servizio, di quanto ad essa dovuto, nonostante le reiterate richieste e diffide rivolte in tal senso, nelle quali veniva preannunciata, quale conseguenza inevitabile del perdurare dell'inadempimento, la interruzione del servizio.

- C) I suindicati motivi di ricorso devono intendersi graduati secondo il seguente ordine di importanza, in base al quale se ne chiede l'esame e l'accoglimento:
- a) in via principale e pregiudiziale, il motivo n. 1.;
  - b) in via subordinata e nel merito, il motivo n. 2.
- D) La ricorrente si riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito del deposito in giudizio, da parte dell'amministrazione, degli atti del procedimento.
- E) **In via istruttoria** si chiede che il giudice acquisisca dall'amministrazione tutti gli atti del procedimento, preparatori, connessi e consequenziali al provvedimento impugnato, in particolare l'atto o il provvedimento posto a base della risoluzione del Contratto di Servizio Ponte n. 51.
- F) Si allegano i seguenti atti:
- 1. copia del provvedimento impugnato;



Studio Legale  
Avv. Pietro Pisaniello  
Via G. Matteotti, 18 - 83018 S. Martino V.C. (AV)  
Tel. e Fax: 0824/841088  
E mail: pisanielloavvpietro@alice.it

2. istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;
3. nota spesa e parcella del difensore;
4. documenti di cui la ricorrente intende avvalersi in giudizio: **4a)** lettera racc. a.r. del 17/11/2007, protocollata il 19/11/2007; **4b)** copia lettera invito del 09/11/2007; **4c)** copia visura camera di Commercio Industria Artigianato agricoltura di Benevento – Uff. Reg. delle Imprese – del 26/11/2007; **4d)** copia lettera racc. a.r. del 20/09/2007; **4e)** copia lettera racc. a.r. del 20/07/2007; **4f)** copia lettera racc. a.r. del 20/07/2007; **4g)** copia lettera racc. a.r. del 02/07/2007; **4h)** copia lettera racc. a.r. del 12/06/2007; **4i)** copia opposizione all'esecuzione proposta dinanzi al G.E. del Tribunale di Benevento; **4l)** copia Contratto di Servizio Ponte n. 51 del 18/12/2002; **4m)** copia nota del 27/11/2007, prot. n. 5973; **4n)** copia pignoramento presso terzi del 14/11/2007.

#### PQM


si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia così provvedere:

- **annullare** l'atto impugnato in quanto illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto;
- **ordinare** alla provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., di reintegrare la ricorrente nell'esercizio del servizio di trasporto pubblico di linea di competenza provinciale "Pietraroja – Benevento – Montesarchio" e "Piana di San Lorenzo – Telese", con annullamento di qualsiasi atto e/o provvedimento posto a base della risoluzione contrattuale de qua, illegittimamente emesso;

Studio Legale  
Avv. Pietro Pisaniello  
Via G. Matteotti, 18 - 83018 S. Martino V.C. (AV)  
Tel. e Fax: 0824/841088  
E mail: pisanielloavvpietro@alice.it


Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, con attribuzione al procuratore anticipatorio e comunque con la condanna della controparte soccombente, al passaggio in giudicato dell'emananda pronuncia, alla refusione del contributo unificato anche in ipotesi di compensazione delle spese, giusta la previsione di cui all'art. 21, comma 4 d. Lgs. 223/06. In ordine alla disciplina delle spese di giustizia ex d.P.R. 115/02 si dichiara che il presente ricorso è soggetto a contributo unificato nell'importo fisso di € 500,00.

S. Martino V.C. – Napoli, 09/12/2007


  
Avv. Pietro Pisaniello

#### PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto **Tinessa Giuseppe**, nato a Roma il 30/04/1945, C.F.: TNS GPP 45D30 H501E, nella mia qualità di amministratore unico a tempo indeterminato della società Autolinee Tinessa S.r.l., delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente giudizio l'Avv. Pietro Pisaniello del Foro di Avellino, con studio in S. Martino V.C. (AV) alla via G. Matteotti n. 18, conferendo allo stesso l'espresso potere di rinunciare al ricorso, nonché quello di redigere in mio nome e per mio conto nuovi e motivi aggiunti, anche a carattere impugnatorio, come pure quello di nominare sostituti ed eleggere domicilio, e comunque di compiere qualsiasi attività connessa all'esercizio della difesa in tutti i predetti stati e gradi del presente giudizio.

**AUTOLINEE TINESSA S.r.l.**  
L'Amministratore Unico **Tinessa Giuseppe**  
L'Amministratore Unico  
(Avv. Giuseppe Tinessa)  


E' autentica

  
Avv. Pietro Pisaniello

Studio Legale  
Avv. Pietro Pisaniello  
Via G. Matteotti, 18 - 83018 S. Martino V.C. (AV)  
Tel. e Fax: 0824/841088  
E mail: pisanielloavvpietro@alice.it

### RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Pietro Pisaniello, con studio in S. Martino V.C. (AV) alla via G. Matteotti n. 18, nella qualità di procuratore della società Autolinee Tinessa S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., Tinessa Giuseppe, unitamente al quale elettivamente domicilia, ai fini dell'antescritto atto, in Napoli presso lo studio dell'avv. Paolo Maggi alla riviera di Chiaia n. 66, io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all'ufficio notifiche presso la Corte di Appello di Napoli, ho notificato il su esteso atto a:

- 1) **Provincia di Benevento**, in persona del Presidente in carica della Giunta Provinciale, selettivamente domiciliato per la carica presso la sede istituzionale dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello, inviandone copia conforme all'originale a mezzo racc. a.r. come per legge;
  
- 2) **Metro Campania Nord Est**, in persona del legale rapp.te p.t., per la carica domiciliato in Napoli alla via Don Bosco n. 2, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di: